

Publicato il 22/03/2019

N. 03894/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10120/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10120 del 2018, proposto da Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Saverio Cantella, Claudia Ciccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LCA in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anziano, Gaetano De Ruvo, Dario Bottura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura centrale dell'Istituto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;

nei confronti

Leonardo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Alessandro Botto, Claudio Tesauro, Angelo Raffaele Cassano, Sara Lembo, Stefano Cassamagnaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola da Tolentino n. 67;

Ey Advisory s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Tesauro, Angelo Raffaele Cassano, Sara Lembo, Giorgio Bitonto, Anna Maria Chiariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via Vittoria Colonna n. 39;

Ibm Italia s.p.a., non costituita in giudizio;

Sistemi Informativi s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della determina dell'INPS prot. 363 pubblicata il 31.07.2018 nella parte in cui si aggiudica il Lotto 4 (CIG 666173801C) della procedura aperta per l'affidamento di servizi di Application Development and Maintenance del parco applicativo INPS al R.T.I. Leonardo Finmeccanica s.p.a. – IBM Italia s.p.a. – Ernst &Young FBA s.p.a. – Sistemi Informativi s.r.l.;

- del bando e del disciplinare di gara qualora dovessero interpretarsi nel senso di sancire il rilievo, quale grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c, del codice dei contratti pubblici, del comportamento collusivo anticoncorrenziale tenuto in occasione di una gara pubblica solo se inerente la stessa gara e/o lo stesso mercato di riferimento oggetto della procedura in corso e/o solo se

accertato con provvedimento dell'AGCM divenuto inoppugnabile o confermato con sentenza passata in giudicato;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi:

- i verbali delle sedute di gara e, in particolare di quelle in cui la Commissione giudicatrice ha ritenuto di consentire la partecipazione alla procedura del RTI sopra indicato e ha disposto l'aggiudicazione allo stesso del Lotto 4;

- la determina INPS n. RS/30/77 del 27 febbraio 2017, contenente l'elenco degli ammessi alla gara;

- il parere espresso, con nota prot. 17/14264 del 9 luglio 2018, dal Coordinamento Generale Legale dell'I.N.P.S., su richiesta della Direzione Centrale Acquisti e Appalti di cui alla nota prot. 7870 del 17 aprile 2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, della società Leonardo s.p.a. e della società Ey Advisory s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2019 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Telecom Italia s.p.a. (già TIM s.p.a.) ha partecipato in qualità di mandataria del R.T.I. con Soprasteria – DDWay s.r.l. - M&C s.r.l. ad una procedura di gara aperta indetta dall'Istituto

Nazionale di Previdenza sociale per l'affidamento di servizi di Application Development and Maintenance del parco applicativo dell'Istituto, classificandosi nella graduatoria finale di merito al terzo posto relativamente al lotto n. 4 (Funzioni di Integrazione Trasversali dell'importo di € 89.930.156,03).

Con ricorso notificato in data 4 – 5 settembre 2018 e depositato il 12 settembre successivo, la ricorrente evidenzia preliminarmente che la predetta procedura di gara era articolata in 7 lotti e che il disciplinare di gara disponeva, all'art. 3, commi 5 e 6, che ciascun concorrente, qualora avesse partecipato ai lotti da 1 a 5, poteva risultare aggiudicatario di un massimo di due lotti, e, qualora avesse partecipato ai lotti 6 e 7, poteva risultare aggiudicatario di un solo lotto, da individuarsi, tra i lotti in relazione ai quali il concorrente aveva formulato la migliore offerta, nel o nei lotti tra quelli aventi maggiore rilevanza economica rispetto ai valori posti a base d'asta.

Fa rilevare quindi di avere interesse a contestare la posizione del raggruppamento temporaneo di imprese classificatosi al primo posto (Leonardo s.p.a. - IBM Italia s.p.a. – Sistemi Informativi s.r.l. – Ernst & Young Financial Business Advisors s.p.a.), in quanto, pur essendo terza nella graduatoria del lotto 4, può aspirare all'aggiudicazione dello stesso, tenuto conto del fatto che il R.T.I. secondo classificato (Engineering s.p.a. – Eustema) si è già aggiudicato i lotti 1 e 2 di valore superiore e non potrebbe quindi risultare aggiudicatario nell'ipotesi di estromissione del R.T.I. primo classificato.

Tanto premesso, la ricorrente ha contestato la legittimità degli atti indicati in epigrafe con due articolati motivi.

Si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e chiedendone conseguentemente la reiezione.

Si sono costituite in giudizio per resistere alla proposta impugnativa la società Leonardo s.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese formato con le mandanti IBM Italia s.p.a. – Sistemi Informativi s.r.l. – Ernst & Young Financial Business Advisors s.p.a., e la società EY Advisory s.p.a. (già Ernst & Young Financial Business Advisors s.p.a.).

Nel corso del giudizio sia l'I.n.p.s. che la società Leonardo s.p.a. hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse, in considerazione del fatto che il provvedimento antitrust, adottato il 18 ottobre 2016 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti delle società di revisione cd. "Big Four", sulla base del quale la ricorrente ha formulato le proprie censure, è stato annullato da questo Tribunale con sentenza n. 11003 del 14 novembre 2018.

Con memoria depositata in data 25 gennaio 2019 la società ricorrente ha ribadito la permanenza del proprio interesse alla decisione del ricorso, evidenziando che, a prescindere dal carattere non definitivo della predetta sentenza, i fatti sostanziali posti alla base del provvedimento antitrust assumerebbero un'autonoma rilevanza giuridica, sub specie di "tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante"; ha insistito quindi per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza pubblica del 12 febbraio 2019, su richiesta delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, non può, allo stato, ritenersi venuto meno l'interesse della parte ricorrente alla delibazione della domanda azionata, per effetto dell'intervenuto annullamento del provvedimento antitrust, con sentenza di questo Tribunale n. 11003 del 14 novembre 2018, atteso che le statuizioni contenute nella predetta sentenza non hanno ancora acquisito autorità di cosa giudicata.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce: violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), e comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 57 della Direttiva n. 24/2014/UE, delle Linee Guida ANAC n. 6, nonché del Bando di gara e del paragrafo 6 del Disciplinare. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, Travisamento dei fatti, Falsità del presupposto, Sviamento di potere, Irragionevolezza, Illogicità, Ingiustizia manifesta.

In estrema sintesi, la ricorrente lamenta l'omessa, carente e/o erronea valutazione da parte della stazione appaltante della condotta anticompetitiva accertata dall'A.G.C.M. ai danni delle cd. "Big Four" del mercato della consulenza alle imprese e pp.aa., asseritamente posta in essere dalla mandante del raggruppamento aggiudicatario (Ernst & Young Financial Business Advisors s.p.a.), contrapponendo ad essa il differente giudizio di disvalore che avrebbe dovuto condurre la stazione appaltante ad escludere l'operatore plurisoggettivo per insussistenza del requisito di moralità professionale.

Negli atti impugnati la ricorrente ravvisa dunque la violazione dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, come interpretato nelle Linee Guida n. 6 dell'A.n.a.c., la violazione del Bando di gara e del paragrafo 6 del Disciplinare nonché l'eccesso di potere in relazione ai dedotti profili

(difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, sviamento di potere, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta).

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in via subordinata: violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) e comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 57 della Direttiva n. 24/2014/UE, nonché della sentenza della Corte di Giustizia UE 20.12.2017 in C-178/16. Eccesso di potere per ingiustizia e irragionevolezza manifesta.

Sostiene la ricorrente che non possa assumere rilevanza giuridica in favore del raggruppamento aggiudicatario la circostanza che la fattispecie antielusiva abbia riguardato una gara diversa da quella di cui si discute, sia inerente ad un mercato diverso e non sia stata accertata con un provvedimento divenuto inoppugnabile. A tale riguardo, evidenzia che una differente interpretazione si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall'art. 80, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici nonché con l'art. 57, commi 4 e 5 della direttiva 2014/24/UE.

Le censure sono infondate; esse vengono trattate congiuntamente attenendo a profili connessi.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, l'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 rimette alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale, tale da mettere in dubbio la sua integrità o affidabilità anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo, le quali, dunque, hanno carattere esemplificativo (ex multis, Consiglio di Stato, V, 28 gennaio 2019 n. 702; 3 settembre 2018, n. 5142).

Occorre premettere che nel corso del procedimento di gara la stazione appaltante ha esaminato l'incidenza del provvedimento antitrust adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti delle società Ernst & Young FBA s.p.a. e KPMG ADVISORY s.p.a. e lo ha ritenuto non rilevante ai fini della esclusione dei relativi raggruppamenti sulla base della seguente articolata motivazione:

“RILEVATO che il procedimento dell'Agcm è stato avviato con provvedimento del 15/3/2016 a seguito di segnalazione di Consip riferita agli esiti della gara comunitaria a procedura aperta indetta dalla medesima società, in qualità di centrale di committenza, il 19/3/2015 per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

RILEVATO che la sanzione applicata dall'Agcm, concernendo la procedura di acquisizione della commessa da parte degli operatori economici, non ridonda sulla capacità professionale delle società in parola di eseguire correttamente le prestazioni contrattuali;

RILEVATO che la gara Consip, interessata dal provvedimento dell'Agcm, ha ad oggetto servizi attinenti a un mercato diverso da quello dei servizi oggetto della gara Inps;

RAPPRESENTATO, infatti, che la nozione di “mercato rilevante del prodotto e geografico” ai fini antitrust, secondo la stessa definizione fornita dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “rappresentano, rispettivamente, il più piccolo gruppo di prodotti e la più piccola area geografica per cui è possibile, in ragione delle possibilità di sostituzione esistenti, una consistente restrizione della concorrenza in funzione dell'oggetto o dell'effetto dell'intesa”;

TENUTO CONTO, di conseguenza, che l'affidamento dei servizi di "Application Development and Maintenance" del parco applicativo INPS, per la molteplicità e la specificità delle aree di intervento istituzionale dell'Inps, costituisce un unicum, talchè non sembra ravvisarsi, nella specie, il presupposto dell'identità del mercato rilevante, necessario a ricondurre – sulla base delle disposizioni ratione temporis applicabili – il contestato illecito antitrust alla generale categoria del "grave illecito professionale", rilevante ai fini dell'esclusione;

RITENUTI sussistenti i requisiti di affidabilità e capacità professionale delle società sopra riportate a fornire prestazioni tali da soddisfare l'interesse pubblico sotteso all'espletamento dei servizi di "Application Development and Maintenance" del parco applicativo INPS;

RILEVATO che le società Ernst & Young FBA Spa e KPMG ADVISORY SPA hanno introdotto rilevanti misure di "self cleaning", sub specie di un programma di compliance, implementato attraverso training, sessioni di formazione e l'adozione di specifiche procedure volte a prevenire il rischio antitrust e che, in ragione di ciò, dette misure sono state positivamente valutate dalla stessa Agcm, la quale ha provveduto alla riduzione degli importi delle sanzioni applicate;

RILEVATA, peraltro, la perdurante vigenza dei contratti aggiudicati ai nominati operatori dalla stazione appaltante Consip nell'ambito della procedura di gara oggetto dell'indagine dell'Antitrust, nonché nell'ambito di ulteriori procedure di gara bandite dalla stessa Consip, di cui le predette società si sono rese aggiudicatarie nell'intervallo

temporale del procedimento di accertamento e contestazione della violazione delle norme a tutela della concorrenza;

PRESO ATTO altresì che, in applicazione del principio tempus regit actum risulta applicabile, ratione temporis, il testo delle Linee Guida Anac n. 6 nella prima versione (ante rettifica ex D.Lgs. n. 56/2017), con conseguente rilevanza dei “provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”;

RAPPRESENTATO che, in attuazione del protocollo di vigilanza collaborativa, in data 18 luglio 2018 questa Direzione ha preventivamente trasmesso all’ANAC i verbali del subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse e il conseguente schema di determinazione di aggiudicazione;

VISTA la nota n. 65726 del 26/7/2018, con la quale l’ANAC ha espresso il proprio conforme avviso relativamente ai documenti trasmessi;”.

Orbene, le motivazioni poste dalla stazione appaltante alla base del provvedimento impugnato si presentano conformi alle disposizioni normative vigenti ratione temporis ed immuni dalle dedotte censure.

L’art. 80, comma 5, lett. c), del codice dei contratti pubblici nel testo vigente al momento della adozione della determina di aggiudicazione disponeva:

“5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui

all'articolo 105, comma 6, qualora: a) b).... c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 80, comma 13, del codice dei contratti pubblici, l'A.n.a.c. ha adottato, con deliberazione del 16 novembre 2016 n. 1293, le Linee guida n. 6, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati delle carenze nella esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c, del Codice”.

Nelle predette Linee guida è precisato al punto 2.1.3.1: “Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente:

1. i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per

illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”.

Con riguardo alle c.d. misure di “self-cleaning”, le medesime Linee guida dispongono al punto 7.1: “Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del codice e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione”.

Con provvedimento dell'11 ottobre 2017, l'Autorità nazionale anticorruzione ha inserito nelle predette Linee guida alcune modifiche, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56. Per la parte di interesse, l'A.n.a.c. ha previsto al punto 2.2.3.1.: “Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente:

1. i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”.

Nell'aggiornamento delle Linee guida n. 6, ai fini della esclusione dell'operatore economico dalle gare per l'affidamento degli appalti pubblici, non si richiede più dunque che i provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato siano divenuti inoppugnabili o siano stati confermati con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che essi siano esecutivi.

Tuttavia, sia nella prima formulazione delle linee guida n. 6 che nel successivo aggiornamento, l'A.n.a.c. ha precisato che i provvedimenti di condanna dell'A.G.C.M., ai fini della valutazione della moralità professionale, debbano riferirsi a “pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che la definizione di “mercato rilevante” non è connotata in senso meramente geografico o spaziale, ma è relativa anche e soprattutto all'ambito nel quale l'intento anticoncorrenziale ha, o avrebbe, capacità di incidere e attitudine allo stravolgimento della corretta dinamica concorrenziale, sicché, nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, la definizione del mercato rilevante è direttamente correlata al contesto in cui si inquadra il comportamento collusivo tra le imprese coinvolte. Infatti, in tali ipotesi l'individuazione e la definizione del mercato rilevante è successiva rispetto all'individuazione dell'intesa nei suoi elementi oggettivi, in quanto sono l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa a circoscrivere il mercato su cui l'abuso è commesso (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 novembre 2014 n. 5423).

Orbene, nel caso di specie, non è contestato dalla parte ricorrente quanto esplicitato nella motivazione dell'impugnato provvedimento di aggiudicazione in ordine al “mercato rilevante”, ossia che l'oggetto della procedura di gara in questione si riferisce ad un mercato differente rispetto a quello per il quale è stata irrogata alla società Ernst & Young FBA s.p.a. la sanzione antitrust.

Né sono indicate dalla parte ricorrente le ragioni giuridiche per le quali, contrariamente a quanto enunciato dalle Linee guida A.n.a.c. n. 6, l'adozione di un provvedimento antitrust da parte della A.G.C.M. con riguardo ad uno specifico mercato determini il venir meno del requisito della moralità professionale dell'operatore economico anche con riguardo ad altro settore del mercato, essendosi la parte ricorrente limitata a richiamare l'art. 80, commi 5 e 6, del codice dei contratti e l'art. 57 della Direttiva n. 24/2014/UE, che tuttavia nulla precisano a tale specifico riguardo.

Neppure è contestata dalla parte ricorrente l'adozione da parte della società Ernst & Young FBA s.p.a. di misure di "self – cleaning", delle quali pure l'Amministrazione dà atto nel provvedimento impugnato e che, proprio in relazione alle Linee guida A.n.a.c. n. 6, assumono un rilievo significativo ai fini della valutazione dei presupposti per l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara.

Ne consegue che – a prescindere dall'annullamento giurisdizionale del provvedimento antitrust medio tempore intervenuto e dalla considerazione che la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento del 13 febbraio 2018 n. 1474, ha evidenziato che debbono essere modificate le Linee guida n. 6 formulate dall'A.n.a.c. nella parte in cui individuano tra le situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico (ai fini della esclusione dello stesso dalla gara d'appalto) anche i provvedimenti esecutivi dell'A.G.C.M. di condanna per pratiche scorrette, dal momento che tale tipologia di sanzioni non configura un illecito professionale riferibile alla contrattualistica pubblica, non inquadrandosi nell'ambito di un rapporto di consumo

la condotta posta in essere dall'operatore economico nella fase di partecipazione alla gara – il Collegio deve rilevare che, proprio in base alle Linee guida n. 6 dell'A.n.a.c. invocate dalla odierna ricorrente, difettano nel caso di specie (sia sotto il profilo del “mercato rilevante” sia con riguardo alle misure di “self- cleaning” poste in essere dalla società di cui sopra) le condizioni per l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara.

Stando così le cose, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società Telecom Italia s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente nella misura di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), oltre accessori (se e in quanto dovuti), di cui € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) in favore dell'I.n.p.s., € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) in favore della società Leonardo s.p.a. ed € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) in favore della società EY Advisory s.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Marotta

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO